

STATUTO

SwissCHessAcademy

*membro della Federazione Scacchistica
Svizzera*

fondato nell'anno 2018



Statuto per l'associazione sportiva

I) NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1 Nome e forma giuridica.

Con il nome di SwissCHessAcademy si è costituita un'associazione ai sensi degli Art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. L'utilizzo del nome SwissCHessAcademy è autorizzato dai fondatori (proprietà intellettuale): Claudio Boschetti e Vladimir Lazarev.

Art. 2 Sede e Foro.

La Sede ed il Foro dell'associazione è Lugano-Paradiso.

Art. 3 Scopo e attività.

L'associazione ha come scopo di promulgare gli scacchi e dare la possibilità ai giocatori di avere un luogo dove poter giocare, organizzare delle competizioni, seminari, corsi dopo-scuola e ogni altra attività atta a favorire il miglioramento delle conoscenze del gioco.

II) SOCI

Art. 4 Condizione d'ammissione.

Ogni persona che accetta i presenti statuti, e obbligatasi al pagamento della Quota Sociale annuale, può diventare socio dell'Associazione.

Art. 5 Procedura per l'ammissione.

La domanda di accettazione deve essere inoltrata per iscritto al Comitato che decide sull'ammissione.

La decisione può essere impugnata davanti all'assemblea sociale entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 6 Dimissioni.

Le dimissioni sono dichiarate con lettera al Comitato almeno tre mesi prima della fine di ogni anno scacchistico, il 10 febbraio. Rimangono dovuti gli obblighi finanziari per l'anno in corso.

Art. 7 Esclusioni.

I soci che violano gli statuti e le decisioni dell'assemblea sociale o del Comitato, o i soci che si comportano in modo contrario agli interessi dell'Associazione possono essere esclusi con decisione del Comitato. Parimenti possono essere esclusi i soci che non pagano la quota sociale dopo essere stati formalmente diffidati senza esito mediante lettera.

Le decisioni del Comitato possono essere impugnate con lettera all'assemblea sociale entro 30 giorni dall'intimazione. L'esclusione può essere pronunciata senza indicarne i motivi.

I membri esclusi perdono i loro diritti sul patrimonio sociale.

Essi sono però tenuti al pagamento delle quote sociali per il periodo in cui sono stati membri dell'Associazione.

III) FINANZIAMENTO

Art.8 Risorse della società.

Le risorse della società si compongono:

- a) delle quote dei membri
- b) dei contributi volontari
- c) dei proventi derivanti dal capitale sociale
- d) da doni e altre entrate

Art.9 Quote sociali.

Le quote sociali sono stabilite dall'assemblea.

Art. 10 Responsabilità.

I soci non assumono alcuna responsabilità personale nei confronti di terzi. Gli obblighi dell'Associazione sono garantiti unicamente dal capitale sociale.

IV) ORGANIZZAZIONE

Art.11 Organi.

Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Comitato
- c) l'assemblea può nominare i revisori dei conti

A) ASSEMBLEA SOCIALE

Art. 12 Convocazione.

L'assemblea sociale ordinaria è convocata dal Comitato ed ha luogo, nell'ultimo trimestre di ogni 3° anno, o su richiesta dei 2/3 dei soci, dal presidente e/o dai membri del comitato.

Il Comitato o un quinto dei soci, con domanda scritta al presidente, ha la facoltà di convocare un'assemblea straordinaria.

Art. 13 Procedura di convocazione.

L'assemblea dev'essere convocata tramite lettera ad ogni socio con preavviso di almeno 15 giorni.

La convocazione deve menzionare l'ordine del giorno come pure le eventuali proposte di modifiche per gli statuti.

L'assemblea non può votare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno, eccezion fatta per la proposta di convocazione di un'assemblea straordinaria.

Art. 14 Diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto nell'assemblea.

Un socio può farsi rappresentare solamente con procura scritta da un altro socio o da un membro della sua famiglia.

Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Art. 15 Decisioni.

Il presidente dirige l'assemblea.

L'assemblea decide ed elegge con maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Le modifiche degli statuti e lo scioglimento della società possono essere decisi solamente da 2/3 dei soci presenti, premesso che i presenti siano almeno la metà dei soci dell'Associazione.

Per lo scioglimento vale l'articolo 25.

Art. 16 Verbale.

Viene tenuto un verbale delle assemblee che sarà firmato dal segretario e dal presidente.

Art. 17 Funzioni dell'assemblea.

L'assemblea ha le seguenti funzioni :

- a) nomina il Comitato ed elegge il presidente e il Vice-presidente.
- b) approva i bilanci e dà scarico al Comitato.
- c) approva il programma di attività e i preventivi.
- d) stabilisce le quote sociali annuali.
- e) approva i regolamenti proposti dal Comitato.
- f) è istanza di ricorso contro le decisioni del Comitato sull'ammissione ed esclusione dei soci.
- g) decide sullo scioglimento della società.
- h) si pronuncia sulle questioni che non sono di competenza del Comitato, o che il Comitato medesimo le sottopone.
- i) nomina gli eventuali Revisori dei conti.

B) COMITATO

Art. 18 Composizione.

Il Comitato si compone da 3 a 9 membri fra i quali il presidente, il vice-presidente, il segretario e il cassiere.

Art. 19 Durata.

Il Comitato resta in carica un anno ed è rieleggibile.

Art. 20 Convocazione.

Il comitato si riunisce ogni qual volta gli affari lo richiedono e su convocazione del presidente.

Ogni membro del Comitato può richiedere al presidente la convocazione.

Art. 21 Compiti.

Il Comitato prende tutte le misure necessarie, iniziative e decisioni che servono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare :

- a) convoca l'assemblea generale ed esegue le sue decisioni.
- b) tiene un elenco dei soci.
- c) incassa le quote sociali.
- d) decide sulle ammissioni ed esclusione dei soci.
- e) redige ogni anno un rapporto sulle attività svolte.
- f) redige ogni anno un rapporto sui bilanci.
- g) presenta il programma di attività per l'anno seguente.
- h) rappresenta la società nei confronti di terzi con firma del presidente, o del vice-presidente, o del segretario.

Art. 22 Decisioni.

Il Comitato può deliberare quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

Art. 23 Verbale.

Il segretario deve redigere un verbale per le assemblee sociali.
Il verbale deve essere firmato dal segretario e dal presidente.

Art. 24 Cassiere.

Il cassiere amministra il patrimonio dell'Associazione.
Deve provvedere per un'accurata ed oculata amministrazione.
Deve presentare all'assemblea sociale il bilancio annuale ed i conti di gestione.

V) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 Scioglimento.

L'assemblea può decidere in ogni tempo lo scioglimento dell'Associazione.

Nel caso che non sia raggiunto il numero legale di presenze, si provvederà a riconvocare l'assemblea ad almeno 15 giorni di distanza; questa nuova assemblea è abilitata a decidere indipendentemente dal numero di soci presenti.

Art. 26 Liquidazione.

In caso di scioglimento, il Comitato si occupa della liquidazione della società, a meno che l'assemblea non nomini dei liquidatori.

Art.27 Riparto del patrimonio sociale.

Dopo il pagamento dei debiti, gli attivi saranno divisi in parti uguali tra i soci, oppure devoluti secondo decisione dell'assemblea.

VI) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 I presenti statuti entrano in vigore il 23 gennaio 2018, approvati dall'assemblea generale.